



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Viale dell'Esercito 186 – 00143 Roma

M_D GMIL2 VDGM V SGR 0281450

Roma 18 ottobre 2013

All. //; ann. //.

OGGETTO: Redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei Carabinieri.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^^^^^^^^^^^^

Seguito:

- a. circolare M_D GMIL V SS 0610740 in data 23 dicembre 2008;
- b. circolare M_D GMIL V SS 0333980 in data 22 luglio 2009;
- c. circolare M_D GMIL V SS 0504073 in data 24 novembre 2009;
- d. circolare M_D GMIL V SS 0288758 in data 10 giugno 2010;
- e. circolare M_D GMIL V SSS 0439764 in data 7 ottobre 2010;
- f. circolare M_D GMIL0 V SGR 0328464 in data 25 luglio 2011;
- g. circolare M_D GMIL1 V SGR 0327930 in data 20 agosto 2012;
- h. circolare M_D GMIL1 V SGR 0451201 in data 11 dicembre 2012.

^^^^^^^^^^^^^^

1. Le istituzionali attività di controllo della documentazione caratteristica di prevista custodia ministeriale, le richieste di rettifiche e annullamenti che pervengono dagli Enti/Comandi dell'Amministrazione della Difesa e la gestione del contenzioso in materia consentono a questa Direzione Generale di verificare il livello di recepimento delle disposizioni vigenti, di individuare eventuali interpretazioni disomogenee, evidenziando, altresì, le principali difformità nell'attuazione delle procedure e nella redazione della documentazione caratteristica. Questa Direzione Generale ha, infatti, tra gli altri, anche il compito di fornire interpretazioni omogenee e autentiche delle disposizioni di specie, nell'ottica della semplificazione e della razionalizzazione delle procedure e delle norme, anche al fine di evitare la proliferazione di atti illegittimi.
2. Dal costante monitoraggio della materia è emerso che i seguenti aspetti necessitano di essere ulteriormente approfonditi e chiarificati:
 - voci non utilizzate nei modelli "B";
 - redazione del modello "D" in caso di dipendenza tecnica;
 - redazione del documento internazionale.

In particolare:

a. Voci non utilizzate nei modelli “B”.

Si ribadisce -come peraltro già evidenziato alla lettera “i” della circolare cui si fa seguito in “f”- che le voci dei modelli “B” non utilizzate, nel caso sia di redazione di rapporto informativo sia di non interesse per la categoria cui appartiene il giudicando, dovranno essere barrate in corrispondenza del numero distintivo della casella. Tale procedura è identica a quella attuata quando una qualità, per qualsiasi motivo, non possa essere valutata (Istruzioni sommarie a tergo del mod. “B” – paragrafo 1 – b).

b. Redazione del modello “D” in caso di dipendenza tecnica.

Si rammenta che, nella redazione degli elementi di informazione -mod. “D”-, il giudizio di merito dell’estensore del modello -ovviamente riferito ai soli aspetti tecnici dell’attività svolta dal valutando- deve essere apposto in forma testuale nel riquadro “INCARICHI E DIPENDENZE SECONDARIE” della seconda pagina, nel quale, peraltro, non dovrà essere barrata alcuna delle caselle riguardanti il rendimento, dato necessario esclusivamente nel caso di incarico secondario.

c. Redazione del documento internazionale.

Le disposizioni vigenti sanciscono l’obbligo di redazione del Documento caratteristico internazionale (DCI) nel caso in cui il valutando presti servizio alle dipendenze di autorità militari e civili di altri Stati e sia inquadrato in Organismi per i quali sia stato predisposto detto documento.

Ne consegue, pertanto, l’illegittimità dei documenti caratteristici redatti senza acquisire il citato DCI, ovviamente in presenza di entrambi i suddetti presupposti sostanziali. Al riguardo, si rammenta che, qualora l’Organismo internazionale non abbia predisposto il DCI, l’Autorità straniera da cui il militare italiano dipende dovrà redigere elementi di informazione, così come dettato dall’art. 693, comma 1, lettera b e meglio specificato dalle I.D.C., Capitolo III, paragrafo 4, lettera e, secondo alinea.

Appare, inoltre, opportuno richiamare l’attenzione sulla necessità di provvedere con ocolutezza e ponderazione alla traduzione del Documento caratteristico internazionale; infatti, stante la differente valenza di taluni giudizi espressi in lingua inglese, attribuiti, in particolar modo, alla valutazione del rendimento, sarà opportuno interpretare questi rapportandoli al contesto della valutazione complessiva, al fine di evitare di arrecare nocimento al valutando, facendo ricorso a traduzioni improntate a eccessiva rigidità nella trasposizione del mero dato letterale.

3. Con l’occasione, si reputa, altresì, opportuno sensibilizzare le autorità valutatrici, affinché redigano con la dovuta attenzione le controdeduzioni richieste nel caso di ricorso gerarchico prodotto avverso la documentazione caratteristica. Le predette relazioni rivestono, infatti, particolare rilevanza nel procedimento decisionale posto in essere da questa Direzione Generale e, pertanto, devono essere puntuali e riferite specificamente alle censure avanzate dal ricorrente.

4. Sia curata la capillare diramazione della presente circolare, consultabile fra l’altro sul sito www.persomil.difesa.it di questa Direzione Generale, affinché tutti i valutatori di qualunque livello comprendano l’importanza della funzione valutativa a loro assegnata.

d’ordine
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Amm. Div. Pierluigi ROSATI)